

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 30 maggio 2024

Milano, 29 maggio 2024

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Avv. Enzo Quadri)

Deliberazione del Direttore Generale

N. 341 - 2024 del 29/05/2024

(Titolario di classif. e fascicolo I.I.02\55-2024)

OGGETTO: Approvazione della *“Disciplina della gestione e dell’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza”*. Secondo provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Angelo Cordone

SC PROPONENTE: SC AFFARI GENERALI E LEGALI

Responsabile della struttura proponente: Enzo QUADRI

Responsabile del procedimento: SC AFFARI GENERALI E LEGALI - Enzo QUADRI

Addetto all'istruttoria: Daniele MENEGHIN

L'atto si compone di n. **26** pagine, di cui n. **18** allegati, parte integrante

OGGETTO: Approvazione della "Disciplina della gestione e dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza". Secondo provvedimento.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA E TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento

- Struttura SC AFFARI GENERALI E LEGALI
- Centro di costo 100100000

ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

(Dott. Daniele Meneghin)

IL PROPONENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Avv. Enzo Quadri)

Milano, 27/05/2024

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE/ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

() Bilancio Assistenza

() Bilancio Ricerca

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2024

Conto COGE n. (.....) per €

Impegno di spesa n. 2024

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2024

Conto COGE n. (.....) per €

Impegno di spesa n. 2024

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun onere e ricavo a carico del bilancio aziendale

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Il Direttore (Dott.ssa Angela Regina Volpe)

Milano, 28.5.2024

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la legittimità:

Milano, 28.5.2024

SC AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Direttore (Avv. Enzo Quadri)

VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 *"Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3"*, recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. (come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 e dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22) riguardante il *"Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità"*;
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- la DGR XII/1511 del 13/12/2023, recante *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico"*;
- la DGR XII/1827 del 31/01/2024, ad oggetto *"Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)"*;
- il Decreto della Regione Lombardia n. 170 del 10/04/2024 avente ad oggetto: *"Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta"*;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. VI/35 del 16/04/2024 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Angelo Cordone, a far tempo dal 19 aprile 2024;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge 20 maggio 1970, n. 300, riguardante le *"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"*, come modificata dall'art. 23, c. 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, e dall'art. 5, c. 2, del D.Lgs. 24 settembre 2016 n. 185, con particolare riferimento a quanto disposto in materia di controllo a distanza dei lavoratori;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, avente ad oggetto le *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
- il Provvedimento generale dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza, emanato in data 8 aprile 2010;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
- Linee guida n. 3 dell'European Data Protection Board (EDPB) del 12 luglio 2019 *sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video*, per come adottate il 29 gennaio 2020;



- Frequently Asked Questions (FAQ) sulla videosorveglianza, pubblicate dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 5 dicembre 2020;
- D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili;

PREMESSO che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 255, del 24 aprile 2024, è stato adottato un primo provvedimento con il quale, a seguito di una approfondita ricognizione riguardante il complessivo sistema di videosorveglianza della Fondazione – finalizzata all'adeguamento tecnologico dei dispositivi esistenti – si è approvata la *"Disciplina della gestione e dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza"*, predisposta dal DPO dell'Ente (Studio Legale Associato Lecis-Cannella-Grassi) in conformità alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia;

PRECISATO che:

- nella seduta del 9 maggio 2024, è stato presentato e discusso con le Organizzazioni Sindacali e la RSU del Comparto *"l'accordo ex art. 4 L. 300/1970 per l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature di video registrazione"* già oggetto di relativa informativa preventiva, al fine di addivenire alla sottoscrizione dell'accordo stesso previsto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme di collocamento) in materia di videosorveglianza;
- la bozza di accordo in argomento è stata altresì inviata alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Professione, Tecnica ed Amministrativa, in data 7 maggio 2024, per addivenire alla relativa sottoscrizione;

EVIDENZIATO che in esito all'esame e alla discussione sul punto, nella seduta del 9 maggio 2024, le Organizzazioni Sindacali e la RSU del Comparto, *"(...) concordano pertanto di sottoscrivere l'accordo, eccettuato i rappresentanti della UIL FPL, che non sottoscrive, e della FIALS. Quest'ultimo si riserva di effettuare ulteriori verifiche, prendendo atto della volontà della maggioranza di stipulare l'accordo (...)"* (cfr. Verbale dell'incontro tra la Parte datoriale, le Organizzazioni Sindacali e le RSU del 9 maggio 2024, agli atti);

PRESO ATTO altresì che le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa hanno sottoscritto l'accordo in argomento raggiungendo la volontà della maggioranza, ad eccezione dei rappresentanti della UIL FPL e della CGIL Medici;

RITENUTO, pertanto:

- di prendere atto, ad ogni conseguente effetto, della sottoscrizione, a maggioranza, da parte delle succitate Organizzazioni Sindacali e della RSU del Comparto, ai sensi all'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, dell'accordo ex art. 4 L. 300/1970 afferente alla *"Disciplina della gestione e dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza"*, approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 255, del 24 aprile 2024;
- di dare efficacia, a far data dall'adozione della presente Deliberazione, alla *"Disciplina della gestione e dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza"*, il cui testo posto in allegato è parte integrante dell'Accordo in argomento;



DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio aziendale;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC proponente;
- l'attestazione del Responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria dalla quale si evince l'assenza di oneri a carico della Fondazione;
- l'attestazione di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC Affari Generali e Legali;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

- 1) di dare atto, ad ogni conseguente effetto, della sottoscrizione, a maggioranza, da parte delle Organizzazioni Sindacali e della RSU del Comparto, della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, ai sensi dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, (*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme di collocamento*), dell'accordo afferente alla "*Disciplina della gestione e dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza*", approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 255, del 24 aprile 2024;
- 2) di dare efficacia, a far data dall'adozione della presente Deliberazione, alla "*Disciplina della gestione e dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza*", il cui testo posto in allegato è parte integrante dell'Accordo di cui al punto 1);
- 3) di evidenziare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
- 4) di dare altresì atto che il questo provvedimento è stato assunto su proposta del responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali, e la sua esecuzione è affidata al medesimo quale responsabile del procedimento;
- 5) di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale;



- 6) di dare infine atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Renzo Augusto BAGAROLO)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Angelo CORDONE)



Allegati:

- Disciplina della gestione e dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- Informativa estesa videosorveglianza;
- Informativa breve videosorveglianza.

DISCIPLINA DELLA GESTIONE E DELL'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

 

Sommario

Sommario.....	2
Art. 1 – OGGETTO	3
Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
Art. 3 – DEFINIZIONI.....	4
Art. 4 – PRINCIPI E FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA.....	5
ART. 5 – RESPONSABILITÀ DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	6
Art. 6 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	8
Art. 7 – LUOGHI DI LAVORO	9
Art. 8 – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	9
Art. 9 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	9
Art. 10 – POLITICHE DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI	10
Art. 11 – ACCESSO ALLE IMMAGINI REGistrate	12
Art. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO.....	13
Art. 13 – VIDEOREGISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE.....	13
Art. 14 – PRESCRIZIONI E SANZIONI	14
Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE	14
Art. 16 – AGGIORNAMENTO E REVISIONE	14
Art. 17 – NORME DI RINVIO	14



Art. 1 – OGGETTO

Il presente documento disciplina la gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza all'interno e presso le aree di pertinenza della **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta"** (di seguito, la "Fondazione"), nel rispetto della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori che accedono ai locali della Fondazione, nonché di tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altra persona fisica, oltre al patrimonio mobiliare ed immobiliare della medesima Fondazione.

Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente Disciplina è redatta tenendo presenti i principi e le disposizioni di cui ai seguenti riferimenti normativi applicabili:

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
- Linee guida n. 3 dell'European Data Protection Board (EDPB) del 12 luglio 2019 *sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video*, per come adottate il 29 gennaio 2020;
- Legge n. 300 del 20 maggio 1970, recante *"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"*, per come modificata dall'art. 23, c. 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 e dall'art. 5, c. 2, del D.Lgs. 24 settembre 2016 n. 185, con particolare riferimento a quanto disposto in materia di controllo a distanza dei lavoratori.
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
- Provvedimento generale dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza, emanato in data 8 aprile 2010;
- Frequently Asked Questions (FAQ) sulla videosorveglianza, pubblicate dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 5 dicembre 2020;
- D.Lgs n. 104/2022 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

L'esercizio e la gestione dei sistemi di videosorveglianza, e dunque di rilevazione e registrazione delle immagini, deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina normativa sopra citata, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili.



Art. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini della presente Disciplina, si intende per:

1. *Dato personale*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2. *Dato particolare*: dato appartenente alle cosiddette “categorie particolari” di dati personali, che riveli l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, ovvero l'appartenenza sindacale del soggetto interessato. Rientrano altresì nel novero dei dati particolari, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, nonché relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza;
3. *Trattamento*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
4. *Archivio*: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
5. *Titolare del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il titolare del trattamento di dati personali relativo ai sistemi di videosorveglianza disciplinati dal presente documento, è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”;
6. *Responsabile del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
7. *DPO (Data Protection Officer)*: il responsabile della protezione dei dati, designato dal titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, i cui dati di contatto sono resi pubblici e vengono comunicati al Garante ai sensi dell'art. 37, par. 7 del suddetto Regolamento UE 2016/679;
8. *Interessato*: la persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
9. *Destinatario*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
10. *Soggetto autorizzato al trattamento*: la persona fisica, espressamente designata, che abbia accesso ai dati personali trattati dal titolare o dal responsabile, operando sotto la loro

autorità diretta e nell'ambito del loro assetto organizzativo, essendo altresì istruita in tal senso;

11. *Terzo*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
12. *Violazione dei dati personali*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
13. *Garante*: l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (GDPR), ovvero sia l'autorità di controllo indipendente istituita ai sensi dell'art. 30 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", nonché disciplinata dal Titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento UE 2016/679;
14. *Videosorveglianza*: il sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
15. *Videocontrollo*: il sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone limitate;
16. *Sistema di videosorveglianza*: la sequenza di componenti e apparati di natura hardware e software, aventi quale obiettivo la raccolta, la registrazione, la visualizzazione e la trasmissione di immagini provenienti da apparati di ripresa installati su supporti;
17. *Telecamera*: l'apparecchiatura elettronica fissa o amovibile per la ripresa e la trasmissione di immagini;
18. *Videocamera*: l'apparecchiatura elettronica portatile per la ripresa e la trasmissione di immagini;
19. *Comunicazione*: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti terzi;
20. *Diffusione*: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
21. *Blocco*: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 4 – PRINCIPI E FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Il presente documento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare del trattamento per il tramite di impianti di videosorveglianza, in conformità alla normativa di cui all'articolo 2.

L'installazione di apparecchiature di videosorveglianza nelle aree di pertinenza della Fondazione è consentita dal Titolare, solo dopo attenta valutazione sulla proporzionalità fra lo strumento impiegato e le finalità ivi descritte, nonché, in ogni caso, quando altre misure possibili siano concretamente insufficienti o inattuabili.

Trova comunque applicazione, circa il divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, tutto quanto prescritto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modifiche e integrazioni. La videosorveglianza è finalizzata allo svolgimento delle funzioni istituzionali della Fondazione, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'organizzazione e dalla necessità di protezione dei beni e del personale che ivi lavora.



Il trattamento dei dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza è effettuato in ottemperanza al *principio di liceità* per garantire la sicurezza e la protezione di beni e persone, nonché per la prevenzione e l'efficace perseguimento dei reati.

In particolare, l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sono volti al perseguimento delle seguenti finalità:

- protezione delle persone all'interno ed all'esterno delle strutture dell'organizzazione, e in particolare prevenzione delle aggressioni e/o di altri reati contro la persona;
- sicurezza degli ambienti di lavoro;
- tutela dei beni mobili ed immobili, e in particolare prevenzione dei reati contro il patrimonio della Fondazione, nonché dei dipendenti e degli utenti;
- controllo finalizzato alla prevenzione ed all'accertamento di comportamenti illeciti e/o fraudolenti da parte di utenti e/o lavoratori.

Le immagini registrate possono essere messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente documento.

I sistemi di videosorveglianza, ed i dati raccolti per loro tramite, non devono essere in alcun modo utilizzati per finalità diverse da quelle sopra elencate.

Per ritenersi legittima, l'adozione delle misure di videosorveglianza, deve altresì essere ispirata ai seguenti principi:

- *Principio di necessità*: con esclusione di operazioni di trattamento non necessarie dei dati raccolti, evitando eccessi e ridondanze. Qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito.
- *Principi di proporzionalità e pertinenza*: gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati quando altre misure siano ragionevolmente ritenute insufficienti o inattuabili, ovvero troppo onerose. Inoltre, devono essere raccolti unicamente i dati necessari al raggiungimento delle finalità legittime perseguite.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il **Titolare del trattamento** dei dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza di cui alla presente disciplina è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, CF 01668320151, con sede in Via Celoria 11 – 20133 Milano, nella persona del Direttore Generale.

Al Titolare del trattamento competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.

La gestione del Sistema è affidata al Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale.

Il **Responsabile del Sistema di Videosorveglianza** opera al fine di garantire il rispetto di quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa nazionale e comunitaria, ivi incluso il profilo della sicurezza, nonché dalle disposizioni della presente Disciplina.

Il Titolare, di concerto con il Responsabile, individua – per persona o per categoria – i **soggetti autorizzati al trattamento dei dati raccolti tramite videosorveglianza**.

In particolare, sono individuati e incaricati per categoria di appartenenza i soggetti afferenti alle seguenti categorie:

- *Utenti (personale sanitario) deputati al monitoraggio dei pazienti, tramite visualizzazione*



- Utilizzo: postazioni di sola visualizzazione e strettamente legate alle aree di competenza
- Motivazione: controllo fisico di quanto avviene real-time nel reparto di competenza
- *Utenti di portineria, deputati al controllo degli accessi tramite visualizzazione*
 - Utilizzo: postazioni di sola visualizzazione e strettamente legate alle aree di competenza
 - Motivazione: controllo fisico di quanto avviene real-time nel settore di competenza
- *Utenti di amministrazione del sistema*
 - Utilizzo: postazioni di controllo e monitoraggio del corretto funzionamento del sistema
 - Motivazione: verifica e controllo del corretto funzionamento del sistema di videosorveglianza e di tutte le videocamere, nonché estrazione di immagini su richiesta dell'Autorità o del Responsabile del Sistema.

Tutti i soggetti autorizzati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina, nella presente Disciplina e nelle eventuali ulteriori istruzioni del Responsabile.

I soggetti autorizzati hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati dal Titolare.

Durante il trattamento e, soprattutto, in caso di allontanamento dal posto di lavoro, l'autorizzato al trattamento deve osservare tutte le misure previste ed a sua disposizione, secondo le istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento, per evitare l'accesso non autorizzato di terzi, anche se dipendenti della Fondazione, ai dati personali oggetto di trattamento.

Pertanto, tutti i soggetti autorizzati al trattamento sono tenuti a rispettare quanto segue:

- osservare tutte le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, in ordine al trattamento dei dati personali ed ai connessi profili di sicurezza;
- astenersi da qualunque comportamento od operazione, inerente al trattamento dei dati personali, che non sia coerente con l'espletamento dei propri compiti;
- impegnarsi a non comunicare, per finalità diverse da quelle del rapporto di lavoro, i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie attività;
- evitare in ogni caso la diffusione dei dati oggetto di trattamento;
- mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso delle operazioni di trattamento;
- non visionare le immagini registrate e non effettuare, sulle medesime, alcuna operazione, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente documento.

La presente Disciplina viene messa a disposizione di tutti i soggetti autorizzati al trattamento relativo ai sistemi di videosorveglianza, da parte del Titolare del trattamento.

A prescindere, comunque, dalla formale attribuzione della qualifica di *soggetto autorizzato al trattamento*, tutto il personale della Fondazione, nonché tutti coloro che vi operano a qualsiasi titolo,

 

sono tenuti al rispetto del principio di *integrità e riservatezza* di cui all'art. 5, par. 1, lettera f) del GDPR, qualora durante la loro attività vengano a conoscenza di dati personali trattati per il tramite dei sistemi di videosorveglianza della Fondazione.

Qualora il trattamento relativo ai sistemi di videosorveglianza debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, questi individua mediante atto scritto gli eventuali responsabili del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, eventualmente integrando l'accordo già sottoscritto per altri trattamenti.

Art. 6 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza nelle aree di pertinenza della Fondazione, qualora ne ricorrano i presupposti di legittimità stabiliti dal presente documento, è subordinata al rilascio di idonea autorizzazione del Titolare del trattamento dei dati, nella persona del Direttore Generale.

Il Titolare del trattamento valuterà, con la consulenza e il supporto del DPO, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia conforme ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

Ne consegue che è fatto divieto assoluto a chiunque di procedere, di propria iniziativa, all'installazione e all'utilizzo di impianti o dispositivi che possano rientrare nell'ambito della videosorveglianza, ivi incluse le webcam, gli smartphone e qualsiasi dispositivo mobile provvisto di videocamera in grado di videoregistrare e/o trasmettere video, che realizzino la ripresa di aree e locali di pertinenza della Fondazione e di persone che operino al loro interno, a qualunque titolo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L. 20 maggio 1970, n. 300 "Statuto dei Lavoratori", così come modificato dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, e dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185: *«Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative o produttive, per realizzare la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio e dell'immagine aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.»*

Pertanto, gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali presenti nella Fondazione. In difetto di tale accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Parimenti, le eventuali implementazioni o modifiche del Sistema sono subordinate al rilascio di autorizzazione da parte della Direzione Generale e di parere consultivo del DPO, previa verifica e

regolamentazione degli aspetti privacy e previa verifica della sussistenza di ogni requisito di legge (es. coinvolgimento delle rappresentanze sindacali).

Art. 7 – LUOGHI DI LAVORO

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70 ed alla circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, recante le indicazioni operative inerenti all'installazione di impianti audiovisivi.

Ogni telecamera è difatti installata con modalità idonee ad escludere ogni forma di controllo a distanza dei lavoratori.

Nello specifico:

- non sono effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza correlati al rispetto dell'orario di lavoro e alla correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa;
- la ripresa diretta del lavoratore è limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto; in tal caso, l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali o autorizzata dall'Ispettorato del Lavoro;
- non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, docce, spogliatoio, etc.).

Parimenti, data la peculiare rilevanza delle informazioni acquisibili all'interno di istituti di cura, l'operatività del Sistema garantisce il pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio degli utenti sono limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli stessi, nonché di tutela degli operatori sanitari.

Art. 8 – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'Unità Operativa Complessa incaricata ad installare e a mantenere gli impianti di videosorveglianza è l'SC Gestione Tecnico Patrimoniale.

L'SC Gestione Tecnico Patrimoniale effettua l'installazione di nuovi impianti, compatibilmente con la situazione degli impianti e previa valutazione da parte del Titolare.

Art. 9 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Le telecamere di videosorveglianza sono di norma collocate presso:

- accessi principali alle diverse sedi della Fondazione:
 - ✓ Sede ospedaliera via Celoria 11 e via Ponzio 32
 - ✓ Sede uffici amministrativi via Clericetti 2
- perimetro esterno, in particolare nei pressi di cancelli di ingresso autoveicoli delle diverse sedi
- aree di accesso ai blocchi operatori
- aree di attesa CUP/accettazione





- area server dei sistemi informativi
- corridoi dei reparti di degenza
- alcune aree e luoghi ove sono installate dotazioni o dispositivi antincendio
- alcune aree di raccolta rifiuti per evitare conferimenti illegittimi

La videosorveglianza non contempla:

- la raccolta di immagini collegata, incrociata o confrontata con altri particolari dati personali, oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce o i tratti caratteristici dei soggetti interessati;
- l'indicizzazione o la digitalizzazione delle immagini, tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa delle riprese;
- i sistemi dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici o che permettono di riprendere, registrare e segnalare automaticamente comportamenti ed eventi anomali.

In tutti i casi in cui l'installazione, la configurazione, il profilo di autorizzazione o la manutenzione degli impianti di videosorveglianza vengano effettuate da fornitori esterni individuati dal Titolare quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, sarà responsabilità del Titolare del trattamento verificare la conformità degli impianti alle misure di sicurezza previste nei documenti elencati all'art. 2. Le verifiche possono avvenire direttamente, da parte del Titolare del trattamento, o previa individuazione di un diverso soggetto esterno, appositamente incaricato.

L'elenco delle aree interessate dalle riprese delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della Fondazione viene aggiornato ogni qualvolta viene effettuata una modifica sull'impianto e depositato agli atti presso la SC Gestione Tecnico Patrimoniale.

L'elenco sopra citato contiene l'ubicazione della telecamera e modalità di utilizzo (videocontrollo o videoregistrazione).

Tale elenco, previa esplicita richiesta, dovrà essere reso disponibile alle autorità competenti, nelle attività di vigilanza ed ispezione. Fatte salve tali circostanze, l'elenco è un documento interno assolutamente riservato, non consultabile da terzi non autorizzati.

Art. 10 – POLITICHE DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

La tipologia di videosorveglianza effettuata presso la Fondazione, si distingue in:

- senza registrazione di immagini (monitoraggio con sola visualizzazione delle immagini);
- con registrazione di immagini.

10.1 Videocontrollo (ripresa senza registrazione)

L'attività di videocontrollo deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti di videocontrollo, sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70 ed alla circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, recante le indicazioni operative inerenti all'installazione di impianti audiovisivi. In particolare:

- l'installazione dei sistemi di videocontrollo è vietata nei casi in cui sia possibile adottare efficaci dispositivi di controllo alternativi, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la

presenza di personale addetto alla vigilanza, in considerazione del principio di proporzionalità;

- la presenza dei sistemi di videocontrollo è segnalata da una informativa chiaramente visibile ed agevolmente consultabile dai soggetti interessati.

10.II Videoregistrazioni (ripresa con registrazione)

La registrazione e la cancellazione delle immagini è realizzata in forma ciclica ed in modo automatico dai sistemi di videosorveglianza: questi, al termine del periodo di conservazione prefissato, sono programmati per sovrascrivere le immagini determinando la cancellazione automatica da ogni supporto delle riprese precedenti, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Considerate le finalità del Sistema di Videosorveglianza installato in Fondazione, valutato in misura medio/alto il livello di rischio delle aree sottoposte a controllo, tenuto conto delle esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività e/o a periodi di chiusura di uffici e presidi, la Fondazione ha definito il periodo di conservazione delle immagini, in accordo ai principi di minimizzazione e proporzionalità, come di seguito precisato:

- il periodo di conservazione delle immagini viene fissato di norma in 48 ore (2 giorni) e 72 ore (3 giorni) nel fine settimana.

Tale limite potrà essere superato solo ed esclusivamente nel caso di richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria, in presenza dei quali il soggetto autorizzato al trattamento potrà eseguire operazioni straordinarie di salvataggio delle riprese richieste, secondo tempistiche maggiori rispetto a quella ordinaria.

La durata di conservazione potrà essere altresì ridotta, nel caso di indisponibilità di storage cui poter effettuare i salvataggi. In detta circostanza, il responsabile del trattamento ne dovrà dare tempestivamente evidenza al Direttore Generale.

I supporti di memorizzazione delle riprese eventualmente contenenti dati particolari non devono in nessun caso riportare esternamente l'indicazione di nominativi o altri dati tali da rendere identificabili i soggetti ripresi nelle registrazioni.

10.III Monitoraggio in diretta (visualizzazione contestuale alle immagini)

Le immagini acquisite mediante le telecamere collocate sia internamente che sul perimetro esterno ed in corrispondenza dei relativi accessi veicolari e pedonali, vengono visualizzate in tempo reale su monitor situati presso la portineria della sede principale di via Celoria 11.

Lo scopo prevalente di questo tipo di installazione è quello di dare immediata evidenza di situazioni anomale o evidentemente illecite, sulle quali la Fondazione ritiene di dover intervenire nel più breve tempo possibile, per esempio a tutela dell'integrità delle persone o del patrimonio.

Il personale della portineria, qualora rilevi un'anomalia a monitor tale da mettere o da poter mettere a rischio la sicurezza delle persone o delle cose, attiva le previste procedure aziendali che disciplinano i comportamenti da adottare nelle varie emergenze (sanitarie, incendio etc.).

Art. 11 – ACCESSO ALLE IMMAGINI REGISTRATE

L'accesso alle immagini registrate può avvenire su richiesta dei seguenti soggetti:

- Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, nell'esercizio dei propri poteri;
- Direzione Generale della Fondazione, per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare del trattamento;
- eventuali soggetti terzi che dimostrino di avere un interesse legittimo a consultare le immagini.

La richiesta deve essere adeguatamente motivata e deve prevedere tutti i dettagli spazio-temporali necessari al rapido e corretto recupero delle immagini.

La richiesta è inviata alla Fondazione a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.istituto-besta.it tenendo conto dei limiti temporali consentiti per la conservazione delle immagini.

La richiesta viene indirizzata alla SC Affari Generali e Legali, che ne verifica la legittimità con il supporto del DPO e rilascia la necessaria autorizzazione alla SC Servizi Informativi Aziendali che procede alla visione o al salvataggio delle immagini registrate, a seconda della tipologia di richiesta pervenuta.

La produzione di eventuale copia delle immagini su DVD viene effettuata dal personale della SC Servizi Informativi Aziendali relativamente negli orari di attività di servizio.

La consegna al richiedente della copia prodotta è a cura della SC Affari Generali e Legali.

La consegna del supporto contenente le registrazioni richieste è effettuata attraverso la compilazione e la controfirma di apposito modulo.

Per motivi di protezione dei dati è vietata la trasmissione delle immagini riprodotte attraverso la posta elettronica.

Le registrazioni consegnate dovranno essere conservate per garantire il loro reperimento fino al completamento dell'eventuale iter giudiziario e/o di indagine. In caso di mancanza di comunicazione in tal senso, le registrazioni potranno essere cancellate dopo 2 (due) anni.

La conservazione di tutta la documentazione afferente alle richieste pervenute e ai riscontri forniti, anche in caso di diniego, compete alla SC Affari Generali e Legali.

In caso di segnalazione di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza o della tutela degli ambienti e del patrimonio organizzativo, che possano essere documentabili dalle immagini raccolte mediante i sistemi di videosorveglianza, chiunque ha titolo per richiedere al Titolare del trattamento la verifica delle sequenze eventualmente registrate.

In tale fattispecie, nella richiesta devono essere indicati esplicitamente le generalità del richiedente e le motivazioni legittime della richiesta stessa, supportate da copia della denuncia effettuata presso l'Autorità competente. In tal caso si precisa che le immagini, se ancora nella disponibilità della Fondazione, saranno messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o all'Organo di Polizia che ha accolto la denuncia.



Art. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO

L'interessato ha il diritto di essere informato in modo chiaro, corretto e trasparente circa le attività di trattamento effettuate sui propri dati. Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, il Titolare è tenuto a fornire un'informativa esaustiva che dichiari l'esistenza del trattamento e ne descriva le finalità e le caratteristiche principali.

L'informativa è sempre dovuta, a prescindere dall'obbligo di acquisizione del consenso da parte del Titolare.

Al fine di informare i soggetti interessati del funzionamento del sistema di videosorveglianza, la Fondazione ha optato per una combinazione di più metodologie:

a. Informazione di primo livello (segnaletica)

Consistente nell'apposizione negli ambienti sottoposti a videosorveglianza di appositi cartelli.

Tali cartelli sono collocati prima del raggio di azione delle telecamere e sono chiaramente visibili e leggibili.

I cartelli:

- hanno un formato ed un posizionamento tali da risultare chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, ivi inclusi i casi in cui il sistema di videosorveglianza sia attivo nelle ore notturne;
- sono collocati prima del raggio d'azione della telecamera, e non necessariamente nelle immediate vicinanze della stessa;
- includono una stilizzazione grafica di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificata al fine di informare l'utente circa l'eventuale registrazione delle immagini.

Gli stessi riportano un quadro d'insieme del trattamento in essere, compresa l'indicazione del periodo di conservazione e un chiaro riferimento alle modalità di reperimento dell'informazione di secondo livello.

b. Informazione di secondo livello

Consistente in una pagina informativa completa dei requisiti previsti dall'art. 13 GDPR, pubblicata sul sito web istituzionale della Fondazione e resa disponibile previa richiesta anche presso i principali punti di accesso delle strutture.

Art. 13 – VIDEOREGISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Eventuali riprese all'interno di sale operatorie, al fine di documentare interventi chirurgici ed altre prestazioni sanitarie, potranno avvenire soltanto per scopi scientifici, didattici e di autoverifica, che vedono coinvolti il paziente e il personale sanitario dipendente.

Tali riprese possono essere effettuate solo previa autorizzazione del Direttore Sanitario, il quale provvede a rendere idonea informativa sul trattamento ai soggetti interessati.

Inoltre, fatti salvi i casi in cui la videoregistrazione dell'intervento trovi presupposto di liceità nel perseguimento del legittimo interesse della Fondazione a difendersi in sede giudiziale, sarà necessario acquisire specifico consenso esplicito, liberamente prestato da parte degli interessati.

Art. 14 – PRESCRIZIONI E SANZIONI

La mancata osservanza delle misure necessarie prescritte, rende, a seconda dei casi, il trattamento dei dati illecito oppure non aderente alla normativa vigente, ed espone:

- all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina;
- all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto di trattamento disposti dal Garante, o di analoghe decisioni adottate dall'Autorità Giudiziaria;
- all'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali di cui al Titolo III del D.Lgs. 196/03 per come modificato dal D.Lgs. 101/18, ai sensi degli artt. 83 e 84 del GDPR.

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nella presente Disciplina è perseguibile con provvedimenti disciplinari nonché con le azioni civili e penali consentite.

I responsabili delle SS.CC. della Fondazione sono tenuti a mettere in atto ogni misura di vigilanza e di controllo dell'attuazione delle disposizioni qui descritte, affinché si osservino le regole descritte, ed allo scopo di evitare, oltre che l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, l'adozione delle correlate misure disciplinari.

Si raccomanda a tutto il personale della Fondazione la puntuale osservanza di quanto contenuto nel presente documento.

Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE

La presente Disciplina entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della Fondazione e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Il presente documento sarà altresì trasmesso alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.

La Disciplina dovrà essere tenuta a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 16 – AGGIORNAMENTO E REVISIONE

I contenuti della presente Disciplina dovranno essere aggiornati nei casi di mutate esigenze organizzative nonché di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza.

Art. 17 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Disciplina, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché ad eventuali altre disposizioni che regolamentino la materia in oggetto.





 Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	INFORMATIVA INFORMATIVA ESTESA VIDEOSORVEGLIANZA COD.: INFO04	Data: 28/05/2024 Rev.: 2 Pagina 1 di 3 Emesso da: Direzione Generale
--	--	--

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA

resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

Con la presente, vi informiamo che, per il tramite dei sistemi di videosorveglianza di cui si è dotata, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta", raccoglie – in qualità di Titolare del trattamento – i dati personali dei soggetti ripresi dalle telecamere, acquisiti e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* (in seguito anche "GDPR") e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

La citata normativa, prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e sugli elementi qualificanti dello specifico trattamento, il quale, in ogni caso, deve avvenire secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, nella tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. Pertanto, forniamo le seguenti informazioni.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta", C.F. 01668320151 P.IVA 04376340156, Via Celoria 11, 20133 Milano - T. 02 23941 – E-mail direzione.generale@istituto-besta.it PEC protocollo@pec.istituto-besta.it. Il Titolare tratta i vostri dati personali in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, come meglio descritto nell'informativa estesa reperibile presso la sede del Titolare, e consultabile anche sul sito web istituzionale <https://www.istituto-besta.it/>.

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

È possibile rivolgersi al responsabile della protezione dei dati, designato dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 37 del GDPR, scrivendo alla sua attenzione presso la sede del Titolare, oppure all'indirizzo di posta elettronica dpo@istituto-besta.it.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati acquisiti dal Titolare del trattamento mediante i sistemi di videosorveglianza verranno trattati, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento UE 2016/679, per il perseguimento dei seguenti motivi di interesse pubblico:

- Assicurare un adeguato livello di sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità di tutte le persone che accedono negli uffici dell'Organizzazione a vario titolo.
- Tutelare il proprio patrimonio organizzativo, con tale termine includendo l'insieme degli asset mobili ed immobili di proprietà dell'Organizzazione e delle persone che ivi lavorano a vario titolo.
- Permettere il regolare svolgimento delle attività proprie del Titolare, con particolare riferimento alla tutela ed alla salvaguardia delle informazioni e sistemi informativi dell'Organizzazione e dei Pazienti della stessa.
- Garantire la sicurezza dei pazienti critici e/o non autosufficienti e per necessità clinico/diagnostiche.

RT

 Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	INFORMATIVA INFORMATIVA ESTESA VIDEOSORVEGLIANZA COD.: INFO04	Data: 28/05/2024 Rev.: 2 Pagina 2 di 3 Emesso da: Direzione Generale
---	--	---

- Consentire l'accertamento, da parte delle Autorità competenti, di eventuali reati penali ed illeciti perpetrati negli uffici dell'Organizzazione.

Si precisa che, in nessun caso, le riprese di cui sopra hanno finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

Il trattamento dei suoi dati personali attraverso la videoripresa avviene in conformità ai principi di proporzionalità, finalità e necessità di cui all'art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679.

Il conferimento dei dati personali raccolti mediante sistemi di videosorveglianza avviene automaticamente al momento dell'ingresso dell'interessato nel raggio d'azione delle telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza. I Suoi dati personali vengono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Si precisa che la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, in quanto è effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del Titolare o di un terzo (articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR).

4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Ferme restando le comunicazioni eseguite dal Titolare in adempimento di obblighi legali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere trattati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, dalle seguenti categorie di soggetti:

- dipendenti e collaboratori dell'Organizzazione del Titolare, ivi incluso il personale tecnico cui i dati possono essere comunicati al fine di garantire il regolare raggiungimento delle finalità di cui sopra; tali soggetti vengono espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/03 per come modificato dal D.Lgs. 101/18, e riceveranno altresì dal Titolare, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, esplicite istruzioni dal Titolare circa le modalità di trattamento dei vostri dati e gli obblighi di riservatezza in capo agli stessi;
- soggetti terzi, individuati quali responsabili ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con i quali il Titolare ha stipulato appositi accordi che disciplinano le attività di trattamento dei vostri dati e gli obblighi di riservatezza, fornendo altresì specifiche istruzioni scritte circa le modalità di trattamento dei dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano all'interno di questa categoria i fornitori ed i collaboratori di cui il Titolare si avvale per la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, nonché per il supporto tecnico ed amministrativo necessario per le attività connesse e strumentali al raggiungimento delle finalità sopra descritte.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti destinatari è consultabile previa esplicita e motivata richiesta al Titolare.

Fatti salvi eventuali casi previsti da disposizioni di legge, nell'ambito delle finalità sopra descritte, i vostri dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

5. MODALITÀ E LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I vostri dati personali potranno essere trattati e conservati su server aziendali o di terzi, ubicati all'interno dell'Unione Europea. Il Titolare non trasferisce i dati personali verso paesi terzi od organizzazioni internazionali, riservandosi la possibilità di far uso di servizi in cloud, selezionando i fornitori di tali servizi tra coloro che forniranno garanzie adeguate come richiesto dall'art. 46 del Regolamento UE 2016/679.

BSg *BA*

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati ed archiviati, secondo le modalità sopra descritte, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra descritte, fatti salvi eventuali specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere secondo la normativa vigente e per quanto descritto all'interno dei Registri delle attività di trattamento del Titolare.

In particolare, le immagini registrate vengono conservate dal Titolare del trattamento per un periodo massimo di settantadue ore. Ulteriori informazioni relative al periodo di conservazione dei dati, potranno essere sottoposte al Titolare previa esplicita e motivata richiesta.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato al trattamento dei dati in esame, Le sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, nei limiti previsti dalla stessa normativa. In particolare, Le è riconosciuto il diritto di chiedere al Titolare l'accesso alle immagini, entro i termini di conservazione sopra indicati; opporsi al trattamento; chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione dei dati raccolti, entro i limiti previsti dalla vigente normativa. Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all'articolo 16 del GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del GDPR in quanto le immagini acquisite con il sistema di videosorveglianza non possono essere trasferite ad altri soggetti.

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra, contattando il Titolare ai recapiti riportati nella presente informativa.

Infine, le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali secondo le procedure previste ai sensi dell'art. 77 GDPR.

Il Titolare del trattamento s'impegna a comunicare al soggetto interessato eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie, nelle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate nell'ambito delle finalità sopra descritte.





Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico Carlo Besta



Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia



Informativa estesa disponibile su
sito internet della Fondazione



Il **Titolare del trattamento** dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" C.F. 01668320151, P.IVA 04376340156, Via Celoria 11, 20133, Milano, che potrà essere contattato tramite T. 02 23941, e-mail direzione.generale@istituto-besta.it – PEC protocollo@pec.istituto-besta.it.

Il **Responsabile della protezione dei dati** potrà essere contattato scrivendo a: dpo@istituto-besta.it

Nei locali della Fondazione per perseguire **finalità connesse alla protezione e incolumità di individui, strutture e beni** è attivo un sistema di videosorveglianza.

L'attività è legittima in quanto fondata sul perseguimento del legittimo interesse del Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR).

I dati saranno conservati per 72 ore dalla registrazione.

I dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi e sono trattati soltanto da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679.

Nella qualità di interessato al trattamento, le sono riconosciuti i diritti di cui al GDPR.

Potrà esercitare tali diritti, scrivendo al Titolare agli indirizzi sopra indicati. Infine, si ricorda che le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo all'Autorità competente di cui all'art. 77 GDPR.

AA